

DELIBERA N. 144/10/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EUROTELEVISION S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELEGENOVA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1, 2 E 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’atto in data 22 dicembre 2009 n. 163/09/DICAM – PROC. 2020/MC della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 16 febbraio 2010, con il quale è stata contestata alla società Eurotelevision S.r.l., con sede legale in Genova (16121), Largo XII Ottobre 62, esercente l’emittente per la

radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telegenova”, la violazione dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso in data 8 aprile 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; in particolare si è rilevato sul predetto canale che in tale giorno è andato in onda un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto, contrassegnato dalla scritta in sovrapposizione “messaggio promozionale”, nel corso del quale i presentatori, prima Veronica con in linea l’”esperto” Mario Ruggero (dalle ore 15:02 alle ore 15:30) e quindi Diego con in linea l’”esperta” Anna Ida (dalle ore 15.32 alle ore 16:00) con toni assai enfatici sollecitano i telespettatori a comporre i numeri telefonici con tariffazione a sovrapprezzo mostrati in sovrapposizione (899.026.065 – 899.026.012 – 899.433.359 – 899.026.067 – 899.026.026 – 899.026.035 – 899.026.037) per conoscere i numeri del lotto da giocare alla prossima estrazione, in particolare:

1. durante la parte di programma condotta da Veronica, il sedicente “esperto” Mario Ruggero in collegamento telefonico, con tono concitato, invita i telespettatori ad affrettarsi per non perdere l’occasione segnalando l’eccezionalità dei numeri dando l’impressione che la vincita sia certa: alle ore 15:08 annuncia la prima televendita dicendo che *“Questa è un’edizione straordinaria..bisogna dire che qui c’è qualcosa di importante: c’è l’ambo davvero che tutti gli esperti hanno votato. Chi ha preso le nostre previsioni lo sa benissimo. Alla numerazione che tutti conoscono, 899.026.012, era stato offerto a tutti l’ambo secco. [...] Solo oggi in questa trasmissione verrà dato l’ambo ufficiale su cui tutti sono pronti a scommettere.”*, inizia quindi la televendita (15:10-15:13) con in sovrapposizione il numero 899.026.065 e la scritta *“Edizione straordinaria, Superambo ufficiale”*. Seguono poi tra le 15:13 e le 15:17 due televendite con la numerazione 895.505.50.33 (*“Solo per oggi, per chi vuole vincere davvero, si gioca con un euro! Pronti a partire, 100 secondi da questo momento, via!”*), per poi lanciare con le medesime modalità enfatiche la numerazione a sovrapprezzo 899.433.359 annunciando: *“Ecco il codice arancio, solo per un minuto! ... Ecco a voi quella che è la giocata ufficiale, un regalo che troverete in questo registrato che non posso dire in diretta. Via!”* (15:18-15:19). Dalle 15:19 Mario Ruggero lancia le televendite del *“Superambo pasquale”* e dell’*“Edizione straordinaria”*: *“Signori! Quella che state per ascoltare è una notizia esclusiva, ma è attiva solo per questa diretta. Stiamo per dare il terno d’oro con il 90, un regalo alle prime cento, un regalo che non ha prezzo, un valore inestimabile!”*, e le televendite si susseguono con inviti concitati con in sovrapposizione le numerazioni a sovrapprezzo 899.026.012 e 899.026.067: *“Regaleremo un metodo che si gioca a colpo, è un*

metodo facile da applicare, alle prime linee assolutamente gratis! Solo per oggi, da questo momento tutte le linee sono aperte. Pronti a partire: via!” (15:22-15:23), “A tutti quelli che chiameranno in questo momento, un grande regalo!” (15:26), “Siamo invincibili! Tutte le linee sono aperte. Pronti a partire: via!” (15:27-15:28);

2. durante la parte di programma condotta da Diego, la sedicente “esperta” Anna Ida in collegamento telefonico, invita i telespettatori ad affrettarsi per non perdere l’occasione segnalando l’eccezionalità dei numeri dando l’impressione che la vincita sia certa: alle ore 15:36 annuncia la prima televendita dicendo che *“Ho qualcosa di veramente grande. Ieri sera abbiamo vinto, mi sento di offrire qualcosa di veramente grande, ma voglio che mi seguono le persone veramente convinte. A tutte le persone che credono in noi, le abbiamo sempre fatte vincere, le abbiamo sempre dato questa opportunità. [...] Mi raccomando: dovete andare a prendere questo mio numero al mio 3-2-1. Via!.”*, iniziano quindi le televendite (15:36-15:37, 15:39 e 15:43-15:44) con in sovrapposizione i numeri 899.026.026 e 899.433.359 e la scritta “Anna Ida”. Riprende quindi il presentatore Diego annunciando le televendite dei numeri dell’*“esperto Ottaviano, re dei ritardatari”* e di *“Momenti irripetibili”* con in sovrapposizione la numerazione a sovrapprezzo 899.026.035 e 899.026.037;

VISTA la nota pervenuta in data 25 marzo 2010 (prot. n. 18275), della società Eurotelevision S.r.l. in cui essa eccepisce l’illegittimità della contestazione per la mancata osservanza del termine di novanta giorni per la notifica dell’accertamento della violazione il 16 febbraio 2010, assumendo che vada considerato come *dies a quo* per il calcolo del termine la data della presunta violazione il 20 aprile 2009, anziché la data del verbale di accertamento dell’Autorità il 23 novembre 2009;

SENTITA la Società in audizione in data 12 aprile 2010, nel corso della quale, oltre a ribadire quanto già espresso nelle memorie giustificative, essa ha evidenziato di aver da tempo cessato in via definitiva la trasmissione della pubblicità del sito “Giocacomodo”;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente, essendosi il procedimento svolto nel pieno rispetto dell’art. 14, comma 2, della legge n. 689/81, che per la decorrenza del termine di novanta giorni fa riferimento all’*“avvenuto”* accertamento. La circostanza che l’accertamento deve essere avvenuto implica, pertanto, che si debba considerare non già l’inizio dell’attività di vigilanza, ma la sua conclusione. Ciò in quanto l’accertamento consiste in una complessa attività che si sostanzia nello svolgimento dei poteri accertativi derivanti dall’art. 13 della medesima legge, i quali non si esauriscono nell’acquisizione dei dati afferenti all’infrazione, ma includono anche la valutazione di tali elementi da parte dell’autorità di controllo (cfr. Cass. SS.UU. civ. 27 aprile 2006, n. 9591 e giurisprudenza ivi richiamata). Più precisamente, la Suprema Corte chiarisce che costituisce *jus receptum* in tema di

sanzioni amministrative che la conclusione dell'accertamento, in relazione al quale collocare il *dies a quo* del termine di novanta giorni, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (*ex multis*, Cass. civ. 18 aprile 2007, n. 9311 e Cass. civ. 30 maggio 2006, n. 12830). Ne consegue che il termine per la notifica va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione, sicché correttamente il *dies a quo* nel caso di specie è stato calcolato a far data dal verbale di accertamento del 23 novembre 2010;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate televendite di pronostici del lotto, mandate in onda in fasce orarie non consentite nel programma andato in onda in data 8 aprile 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti (comma 2);

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 8 aprile 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa, dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Eurotelevision S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a

fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente locale è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la violazione rilevata in data 8 aprile 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Eurotelevision S.r.l. con sede legale in Genova (16121), Largo XII Ottobre 62, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telegenova*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 144/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81".

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in

originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 144/10/CSP.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola